

Il Giudice Sportivo,

letta l'istanza di avvio del procedimento ex art. 56 del regolamento di giustizia presentata da Asd Rugby Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. Sergio Carnovali, in relazione a quanto accaduto nella terza giornata di ritorno, del Campionato **UNDER 18**, nella partita disputatasi tra ASD Rugby Milano e Rugby Calvisano SSD a r.l., in data 27.01.2019 presso il Centro Sportivo G.B. Curioni in Segrate (MI);

RILEVATO CHE

- Al minuto 23' del primo tempo, nei pressi della linea dei cinque metri dalla area di meta del Rugby Calvisano, il giocatore PAGHERA sferrava, con il braccio destro, un pugno al volto del giocatore ATTARDO mentre si andava sciogliendo una maul nella quale lo stesso ATTARDO era coinvolto.
- Al momento del fatto, il gioco si era spostato in altra parte del campo e l'arbitro era troppo lontano per vedere il fatto.
- Il giocatore della ASD Rugby Milano ATTARDO non si accorgeva di nulla e, ricevuto il colpo, si accasciava a terra.
- lo stesso PAGHERA si allontanava repentinamente dal gruppo.
- l'arbitro Sig. ROSCINI interrompeva il gioco e richiamava i capitani delle due squadre, e precisamente gli stessi ATTARDO e PAGHERA, chiedendo spiegazioni dell'accaduto.
- Il giocatore ATTARDO affermava di essere stato colpito al volto da un pugno non essendo riuscito a capire chi fosse responsabile di tale gesto.
- Il giocatore PAGHERA dichiarava di non sapere cosa fosse successo al giocatore di parte avversa ATTARDO.
- L'Arbitro non assumeva alcun provvedimento e disponeva che venisse ripreso il gioco.
- Il giocatore ATTARDO restava in campo sino alla fine della partita.
- Nel pomeriggio dello stesso giorno, ovvero 27.01.2019, alle ore 15.37, il giocatore ATTARDO si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Milano, dove gli veniva diagnosticata frattura composta del pavimento orbitario; da referto si evince che il paziente manifestava iperemia congiuntivale ed ecchimosi periorbitaria; si ritiene che a tali manifestazioni, anche in considerazione della successiva diagnosi, si accompagnasse dolore.
- Il referto medico di P.S. prodotto da ASD Rugby Milano a questo Ufficio diagnosticava la frattura composta del pavimento orbitario.
- In data 07.02.2019 il G.S. prendeva visione della registrazione video della partita e precisamente dal minuto 23'19'' al minuto 23'25'', prendendo contezza dei fatti.
- Il G.S. esaminava, quindi, il referto di P.S. del 27.01.2019.
- Lo stesso G.S.T., quindi, ex art. 58 R.d.G., indicava la data della decisione per giovedì 14.02 p.v. e fissava termine perentorio al 12.02.2019 a carico delle parti interessate per produrre eventuali memorie o documenti integrativi a propria difesa.
- In data 12.02.2019 giungeva presso l'Ufficio del G.S.T. la memoria difensiva redatta dall'Avv. Letinic per conto e nell'interesse del Rugby Calvisano, con la quale si eccepiva l'assenza del nesso di causalità tra la lesione subita dal giocatore ATTARDO e l'azione del giocatore PAGHERA; lo stesso, poi, chiedeva il contenimento della sanzione avendo il PAGHERA agito "per reazione" a difesa di un compagno asseritamente "preso a calci" dal giocatore ATTARDO nel corso della maul e comunque essendosi lo stesso PAGHERA scusato al termine della gara, avendo avuto conoscenza delle conseguenze del proprio gesto

Tutto ciò premesso, questo G.S.T.

- Esaminate le riprese dei filmati della gara in esame, di cui agli allegati 4, 5 e 6 dell'istanza della stessa ASD Rugby;
- Letti il referto di P.S. del 27.01.2019 nonché le difese del Rugby Calvisano SSD a r.l.

DISPONE

- l'acquisizione ai fini probatori dei filmati in Allegato 4, Allegato 5 e Allegato 6, ai sensi dell'art. 41, c.1, lett. b) del Regolamento di Giustizia;
- Dispone l'acquisizione del referto di P.S. del 27.01.2019 del giocatore ALESSIO ATTARDO.

Quindi, il G.S.T. statuisce come di seguito:

- E' pacifico, dalla riproduzione meccanica della gara, che il giocatore PAGHERA abbia sferrato un pugno al volto al giocatore ATTARDO allo scioglimento di una Maul e che il fatto sia avvenuto alle spalle del ATTARDO senza che tale soggetto potesse averne contezza.
- E' pacifico che l'azione antisportiva sia avvenuta mentre il gioco si stava sviluppando altrove e che l'arbitro non potesse avere consapevolezza dell'accaduto in quanto trovavasi in altra parte del campo; all'antisportività dell'azione, si aggiunga il comportamento reticente del PAGHERA, interrogato sull'accaduto dall'arbitro, che nel frattempo aveva fermato il gioco.
- In merito alla lesione riportata dal giocatore ATTARDO, questo G.S.T. ritiene che quanto refertato in sede di P.S. abbia, come unico nesso di causalità, l'azione antisportiva del giocatore PAGHERA non essendo stato rilevato, dall'arbitro, alcun ulteriore infortunio a carico del ATTARDO nel corso della partita, eccezione fatta per quello di cui si discute; ne consegue che l'azione del PAGHERA si da considerarsi la sola ed unica idonea a produrre la lesione orbitale riscontrata in sede di TC del 27.01.2019; proprio in ragione di quanto appena scritto, l'eccezione sollevata dal Rugby Calvisano SSD a r.l. sul nesso di causalità tra il pugno del PAGHERA e la lesione riportata dall'ATTARDO, appare destituita di riscontro.
- In riferimento alla richiesta di applicazione del minimo edittale della pena, formulata dal Rugby Calvisano SSD a r.l. in ragione di un'asserita reazione del PAGHERA ad un fallo dell'ATTARDO, si precisa che i comportamenti "non conformi" dei giocatori in campo sono censurati dagli Ufficiali di gara all'uopo preposti e che non sono ammissibili né tollerati comportamenti "punitivi" tra i giocatori.

In riferimento alla richiesta di applicazione del minimo edittale della pena, formulata dal Rugby Calvisano SSD a r.l. in ragione delle scuse del PAGHERA all'infortunato, non si ritiene che le stesse possano avere peso alcuno sulla determinazione della sanzione, per i seguenti motivi.

- E' pacifica la pericolosità del pugno sferrato da tergo, specialmente se diretto al volto.
- Le conseguenze di tale condotta antisportiva hanno comportato la lesione ossea in una zona delicata, ovvero quella orbitale e, solo per una questione di fortuna, non si sono avute conseguenze peggiori; come si vede dal video, il PAGHERA, infatti, non ha avuto la minima avvedutezza nello sferrare il pugno, dirigendosi immediatamente al volto dell'avversario; esiste casistica medico legale di pugni al volto che hanno causato lo scoppio del bulbo oculare; solo per un caso non si è verificato tale evento.
- Rimane, comunque, pacifico e indiscusso che, dai video in esame, il pugno sferrato fosse di una forza sufficiente a procurare una frattura composta orbitale, fosse diretto al volto con chiara intenzione e senza alcuna considerazione delle conseguenze che avrebbe potuto comportare.

Per tutto quanto sopra, il G.S.T.

Visti gli artt. 27, c. 1 lett. k), l'art. 27 c. 2, lett. a. e b. del Regolamento di Giustizia, nonché l'aggravante generica di cui all'art. 10 lett. c

DISPONE

La squalifica del giocatore **Christian PAGHERA**, numero 8 e capitano del Rugby Calvisano, tessera FIR 295351 per il massimo edittale di cui all'art. 27, c. 1 lett. k) del R.G., aumentata sino al doppio per il concorso dell'aggravante generica di cui all'art. 10 lett. c con le aggravanti specifiche di cui all'art. 27 c. 2, lett. a. e b. del R.G., per un totale complessivo di mesi 12 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Avv. Federico Zanco

Milano, 14.02.2019